

Pubblicato il 31/08/2026

N. 02413 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 842 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Mercadante e Paola
Barbaro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

l'Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, domicilio digitale come
da pec da registri di giustizia;

nei confronti

di Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 2555/2025, emessa da questo T.a.r. nel ric. R.G. 722/2025 pubbl. l'1.9.2025, comunicata in pari data e non appellata, con la quale è stato accolto il ricorso per l'accertamento del diritto di accesso del ricorrente e, per l'effetto, è stato ordinato all'Amministrazione di provvedere all'integrale ostensione di quanto richiesto;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata e/o del Cineca Consorzio Interuniversitario al rilascio di copia degli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13 aprile 2026 e depositato il successivo 22 aprile 2026, il ricorrente ha esposto che:

- con la sentenza n. 2555/2025 di questo T.a.r. è stata ordinata all'amministrazione resistente – con riferimento al procedimento di selezione interna, per titoli e prove d'esame, per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 di n. 5 unità di personale di cat. C, area amministrativa, per le esigenze dei Dipartimenti e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale, di cui al del D.D. 3698/2022 prot. 167994 del 23.12.2022 rettificato con D.D. 3744/2022 – l'ostensione dei seguenti atti:

- 1) versione completa del codice sorgente;
 - 2) copia del manuale tecnico del software così realizzato;
 - 3) documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema;
 - 4) descrizione della procedura di generazione dei metadati;
 - 5) verbali delle commissioni circa le operazioni tecniche eseguite per arrivare allo scioglimento dell'anonimato sulla piattaforma informatica utilizzata;
 - 6) documentazione relativa al rispetto delle misure minime di sicurezza informatica di cui al DPCM 1.8.2015 (Misure Minime di Sicurezza per le PA) ed alla circolare AGID n° 2 del 18.4.2017", nonché per l'annullamento del diniego opposto con PEC del 18.3.2025 dell'Università di Messina in riscontro all'istanza di cui all'atto stragiudiziale notificato il 5.2.2025 dal ricorrente per ottenere copia degli atti relativi al procedimento di selezione interna, per titoli e prove d'esame, per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 di n. 5 unità di personale di cat. C, area amministrativa per le esigenze dei Dipartimenti e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale, di cui al del D.D. 3698/2022 prot. 167994 del 23.12.2022 rettificato con D.D. 3744/2022, nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata e/o del Cineca Consorzio Interuniversitario al rilascio di copia degli atti richiesti;
- che l'amministrazione ha ottemperato solo parzialmente e in modo elusivo e sostanzialmente inidoneo a soddisfare il diritto del ricorrente come accertato in sede giurisdizionale poiché:
- i) con la nota prot. n-OMISSIS-dell'8 ottobre 2025, trasmessa ai legali di parte ricorrente, l'Ateneo ha chiarito, sul punto, che il Cineca aveva precisato (con riferimento ad altra procedura) di non avere più la disponibilità dei file di *log*, poiché, *"in linea con il principio di minimizzazione dei dati, i log applicativi richiesti sono stati conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità correlate alla procedura di selezione in oggetto, conclusasi ormai da tempo"*;

- ii) sui collaudi, l'Università nella relazione accompagnatoria alla PEC dell'8 ottobre 2025 ha dichiarato che "Non esiste documentazione interna di collaudo" e che la forma di collaudo è consistita in "prove di carico e funzionalità, superate con successo";
- iii) sulle misure di Sicurezza, l'Ateneo ha affermato che "Non esiste una documentazione interna di collaudo o certificazione autonoma" e che il CINECA "garantisce" il rispetto degli standard.

Inoltre parte ricorrente prospetta l'incompletezza della documentazione fornita poiché dubita che le guide operative per candidati e valutatori esauriscano la richiesta di un "manuale tecnico", che dovrebbe contenere informazioni più approfondite su architettura, configurazione e logiche di funzionamento del software.

Non è stato prodotto alcun verbale o *report* specifico relativo all'operazione di scioglimento dell'anonimato per la procedura concorsuale in oggetto.

Inoltre, parte ricorrente ha prospettato l'illegittimo diniego di accesso alla nota prot. n. -OMISSIS-del 21 giugno 2024 giustificato dalla P.A., poiché "il documento attiene a un argomento estraneo e non risulta connesso né alle procedure né alle vicende oggetto delle istanze di accesso.

Si è costituito in giudizio l'Università degli Studi che ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza camerale indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti infraprecisati.

Con riferimento a tutti i documenti di cui l'amministrazione ha dichiarato di non essere più in possesso, il Collegio non può che prendere atto di tale impossibilità, sicché si deve concludere, quindi, «alla stregua del principio "*ad impossibilia nemo tenetur*", che anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto (o l'ordine di esibizione impartito dal giudice) non possa che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati.

Vero è che oggetto dell'odierno giudizio è l'ottemperanza a una sentenza che ha già sancito l'obbligo di ostensione da parte dell'Amministrazione, ma la pronuncia ottemperanda ha ordinato l'ostensione dei documenti richiesti ritenendo che gli stessi, sebbene non disponibili presso l'Università, fossero comunque reperibili presso il CINECA.

L'impossibilità di esibire la documentazione richiesta in quanto non detenuta non si può determinare l'insorgenza di un obbligo materiale di ostensione (cfr. negli esatti termini C.g.a., sez. giur., 19 gennaio 2026, n. 34), con conseguente rigetto del ricorso *in parte qua*.

Non appare percorribile neppure una decisione di accoglimento con mera funzione di accertamento dell'obbligo. Infatti, in assenza della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, tale pronuncia avrebbe un valore puramente formale, non essendo suscettibile di concreta esecuzione (C.g.a., sent. n. 34/2026, cit.). Non si può, del resto, imporre alla P.A. di predisporre ex novo un documento a carattere *lato sensu* certificativo, trattandosi di un'attività estranea al perimetro del diritto di accesso (T.a.r. Calabria, sez. I, 29 giugno 2023, n. 952). Né, tantomeno, può ottenersi in questa sede un accertamento suscettibile di assumere valenza in un diverso giudizio, sì da vincolare le valutazioni del giudice chiamato a decidere sulla condotta della P.A.

Anche con riferimento alla mancanza produzione del verbale o *report* specifico relativo all'operazione di scioglimento dell'anonimato per la procedura concorsuale in oggetto, occorre evidenziare che nella risposta resa dall'amministrazione in ordine alle operazioni svolte dal CINECA emerge implicitamente – ma senza che si possano ingenerare dubbi – l'assenza di tale documentazione che non è stata pertanto formata, sicché, anche per tale atto valgono le considerazioni sopraindicate.

In tali casi, infatti, l'unico onere predicabile in capo al soggetto onerato (nel caso di specie l'Università di Messina) è quello di dichiarare – così come avvenuto nel caso in esame, in ragione delle dichiarazioni rese: *i*) nella relazione accompagnatoria prot.

n.-OMISSIS-7 del 3 ottobre 2025, *ii*) nella nota Università prot. n. 0-OMISSIS-dell'8 ottobre 2025 (che riporta anche la dichiarazione del CINECA con riferimento ai file di *log*) – la mancata detenzione della documentazione (T.a.r. per la Sicilia, sez. I, sent. n. 1055/2026).

Deve altresì rigettarsi la pretesa di ottemperanza con riferimento, inoltre, alla prospettata incompletezza della documentazione laddove il ricorrente dubita che le guide operative per candidati e valutatori esauriscano la richiesta di un “manuale tecnico”, che dovrebbe contenere informazioni più approfondite su architettura, configurazione e logiche di funzionamento del *software*,

La giurisprudenza ha infatti chiarito che la dimostrazione dell'esistenza del documento richiesto grava sul richiedente, il quale può assolvere tale onere anche in via indiziaria o presuntiva, ma non anche attraverso «mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture» (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779).

Il ricorso, invece, merita accoglimento con riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS-del 21/06/2024 poiché documento già ampiamente richiamato nella nota prot. n.-OMISSIS-del 17 luglio 2024 – con cui l'intimata Università degli Studi ha risposto (respingendola) all'istanza di annullamento in autotutela in ordine alla procedura concorsuale in rilievo e che, afferendo all'attività di garanzia e scioglimento dell'anonimato – deve ritenersi ricompresa nella richiesta ostensiva.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla nota prot. n. -OMISSIS-del 21 giugno 2024 – con conseguente obbligo dell'Università di ostenderla entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza – mentre, per il resto, va rigettato. Nel caso di persistente inottemperanza – quale misura attuativa del giudicato – si nomina, fin da ora, quale commissario *ad acta* il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Messina – con facoltà di delega ad un funzionario dallo stesso individuato – che, su istanza di parte, provvederà in luogo

dell'amministrazione rimasta inadempiente, nell'ulteriore termine di trenta giorni. Si fa riserva, ove si rendesse necessario l'intervento del commissario *ad acta*, di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell'Amministrazione inottemperante. Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente). Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico, con l'ulteriore precisazione che il *dies a quo* per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Il commissario *ad acta* è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico.

Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Università intimata di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, ove possibile con modalità telematiche, previo rimborso delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della nota prot. n. - OMISSIS-del 21 giugno 2024, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna l'Università resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della parte ricorrente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Consigliere

L'ESTENSORE

Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.